Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

BONUS 200 EURO A CHI SPETTA E COME RICHIEDERLO

Il Governo, con il Dl 50/2022 – Decreto Aiuti, ha istituito *un contributo una tantum di euro 200,00* non tassato per lavoratori, autonomi e dipendenti e pensionati, i disoccupati percettori del reddito di cittadinanza, colf, lavoratori domestici e stagionali.

A chi non spetta il bonus 200 euro?

a) PER I DIPENDENTI

L'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti è pari a 200 euro e verrà erogata dai datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022. Il datore di lavoro procederà al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori mediante compensazione con le denunce contributive (pagando meno contributi in F24).

Il bonus sarà riconosciuto ai dipendenti che hanno beneficiato per almeno una mensilità del primo quadrimestre del 2022 dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti e pari allo 0,8 per cento prevista a favore dei lavoratori dipendenti dalla legge di bilancio 2022 (30 dicembre 2021, n. 234); cioè a tutti i lavoratori dipendenti con <u>una retribuzione imponibile previdenziale non superiore a 2.692 euro al mese</u> (importo calcolato pari ad 35.000:13). Il dipendente inotre non dev'essere titolare di trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza e dev'essere in forza al 1° luglio 2022.

Nella circolare Inps numero 2397 del 13 giugno 2022 l'istituto di previdenza sottolinea che l'una tantum di 200 euro «è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione, da parte del datore di lavoro - di **una dichiarazione del lavoratore** con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18», cioè destinatari dell'agevolazione in quanto pensionati o percettori del reddito di cittadinanza.

Il ns. studio allega alla presente la dichiarazione necessaria per facilitare i ns. clienti a consegnare ai loro dipendenti, se lo volessero, la dichiarazione necessaria.

b) PER I PENSIONATI

L'indennità di 200 euro una tantum spetta a favore dei soggetti che possano vantare congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere residenti in Italia;
- essere titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35.000,00. Danno diritto al bonus i trattamenti di pensione o assegno sociale Nessuna documentazione dev'essere presentata dai pensionati.

24040 Madone (bg) 24121 Bergamo (bg) 24057 Martinengo (bg) www.studioprevitali.it

email: <u>studioATstudioprevitali.it</u>

Piazza dei Vignali, 1 Via A. Locatelli, 62 Via Trieste, 30 Tel. 035/995522 Tel. 035/235520 Tel. 345/4013131 Vhatsann: 3515401707

Whatsapp: 3515401707 email certificata: <u>studioprevitaliATlegalmail.it</u>



c) PER I LAVORATORI DOMESTICI

L'indennità a favore dei lavoratori domestici spetta a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022. L'erogazione è effettuata dall'Inps direttamente al lavoratore previa domanda. Non è chiaro, a tal fine, se la previsione del comma 8 che indica quale modalità di *presentazione della domanda* presso gli Istituti di patronato costituisca il canale esclusivo per l'accesso all'indennità come sembrerebbe emergere dal tenore letterale della norma.

d) PER I PERCETTORI DI NASPI

L'indennità verrà riconosciuta direttamente dall'Inps ai percettori di NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022 nonché a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

e) PER I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L'indennità spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022. Sono previsti gli ulteriori requisiti:

- iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- non essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno luogo all'indennità di 200 euro;
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. L'indennità verrà erogata *previa domanda* all'Inps.

f) PER I LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI (soggetti titolari di p. iva)

I soggetti interessati sono i lavoratori autonomi e i professionisti:

- iscritti alle gestioni Inps, quindi coltivatori diretti, mezzadri e coloni; artigiani ed esercenti attività commerciali; imprenditori agricoli a titolo principale; pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne; gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- nonché quelli iscritti alle Casse di previdenza autonome di cui ai cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Il requisito reddituale non è, invece, ancora fissato in quanto dovrà essere previsto dal decreto attuativo.

Il decreto aiuti istituisce un fondo di 500 milioni per finanziare il bonus e prevede un apposito decreto da adottarsi entro 30 giorni, in cui saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum e anche i criteri di ripartizione tra INPS e casse private. Sia il tetto per l'accesso che l'importo dell'Indennità potrebbero quindi essere differenziati da quelli previsti per le altre categorie.

Per ogni maggiore informazione il ns. Studio è a Vs. completa disposizione. Cordiali saluti.

Madone, 20 giugno 2022

24040 Madone (bg) 24121 Bergamo (bg) 24057 Martinengo (bg) www.studioprevitali.it Piazza dei Vignali, 1 Via A. Locatelli, 62 Via Trieste, 30 Tel. 035/995522 Tel. 035/235520 Tel. 345/4013131 Whatsapp: 3515401707



Ecco bozza dichiarazione che il dipendente deve rilasciare la proprio datore di lavoro, bozza redatta dai Consulenti del Lavoro:

DICHIARAZIONE ARTICOLO 31 D.L. N. 50/2022 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

II sottoscritto	, na	ato a _				_ il
, residente in				, alla	a Via	/
,	n.		, co	dice	fisca	ale
	_, in quali	tà di	lavoratore	dipend	ente d	let
datore di lavoro			,	codice	fisca	ale
,						
con riferimento a quanto previsto dall'articolo	31 del D.L	n. 50)/2022 e d	onsapev	ole de	lle
conseguenze in caso di dichiarazioni non corris	spondenti al	vero,				
DICHI	ARA					
• sotto la propria responsabilità di avere diri	itto all'inde	nnità ι	ına tantun	n per i l	lavorate	ori
dipendenti di 200 euro prevista dall'articolo 31	del D.L. n.	50/202	22, da ero	gare per	il tram	ite
del datore di lavoro nel mese di luglio 2022, in	quanto no	n risulta	a titolare d	elle pres	tazioni	di
cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del D.L. n. 50/2	2022;					
• di non aver diritto, o comunque si impegna	a non dic	hiarare	ad altri d	latori di	lavoro	di
averne diritto, ulteriori indennità di cui all'a	articolo 31	del D).L. n. 50	/2022 ir	า quan	ıto
consapevole che a ciascun avente diritto l'inder	nnità spetta	una sc	ola volta;			
• di aver beneficiato dell'esonero contributivo d	lello 0,8% p	revisto	dall'artico	lo 1, con	nma 12	<u>?</u> 1,
della Legge n. 234/2021 nel primo quadrimest	tre 2022 pe	r alme	no una me	ensilità (e	eventua	ale
per coloro che non risultavano in forza nel primo	o quadrime	stre 20	22).			
Luogo, data						
In fede						